

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

3° trimestre 2008

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Nessuna

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

1. Sentenze

1. Sentenza NA. Contro il Regno Unito del 17 luglio 2008 (ricorso n. 25904/07)

Art. 3 CEDU, divieto di tortura

Questo caso concerne la compatibilità della CEDU con una decisione di espulsione pronunciata nei confronti di un ricorrente di origine tamil. Invocando gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) CEDU, il ricorrente aveva fatto valere che la sua espulsione verso lo Sri Lanka avrebbe comportato un rischio concreto di subire maltrattamenti.

Nella sua sentenza la Corte illustra i criteri per valutare il rischio di subire maltrattamenti corso in generale dai Tamil che rientrano in Sri Lanka e ha esaminato le circostanze particolari del caso in questione. Su questa base la Corte giunge alla conclusione che vi sono seri motivi per credere che il ricorrente possa interessare le autorità dello Sri Lanka nel quadro della loro lotta contro le Tigri Tamil. La Corte ritiene violato l'articolo 3 CEDU.

2. Sentenza Ahtinen contro la Finlandia del 23 settembre 2008 (ricorso n. 48907/99)

Art. 6 § 1 CEDU, diritto d'accesso a un tribunale

Per dieci anni il ricorrente è stato pastore presso una parrocchia della chiesa evangelica luterana. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto d'accesso a un tribunale) aveva tra gli altri fatto valere che il suo trasferimento in un'altra parrocchia era avvenuto senza il suo consenso e senza spiegarne le ragioni.

La Corte rileva che in virtù del diritto finlandese la chiesa evangelica luterana beneficia dell'autonomia amministrativa e, in particolare, può decidere autonomamente su questioni quali la nomina dei pastori, la loro durata in carica e il luogo d'esercizio del loro ministero. Avendo accettato di esercitare il ministero presso questa chiesa, il richiedente si sarebbe pure assoggettato alle sue regole. È quindi giunta alla conclusione che il ricorrente non può far valere un «diritto» riconosciuto dal diritto nazionale, per cui non si applica l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

3. Sentenza Darren Omoregie e altri contro la Norvegia del 31 luglio 2008 (ricorso n. 265/07)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare

I ricorrenti sono tre membri della stessa famiglia: il padre, cittadino nigeriano che, dopo essere entrato in Norvegia nel 2001, vi ha chiesto l'asilo; sua moglie, cittadina norvegese, e la loro figlia, cittadina norvegese. In seguito all'esito negativo della sua richiesta d'asilo, il padre è stato espulso verso la Nigeria. Invocando l'articolo 8 CEDU i ricorrenti avevano fatto valere che l'espulsione verso la Nigeria nonché il divieto di soggiorno della durata di cinque anni pronunciato contro il ricorrente erano contrari alla Convenzione.

La Corte rileva che il ricorrente ha vissuto in Nigeria a partire dal suo sesto mese di vita fino all'età di 22 anni, che ha tre fratelli e che ha studiato in Nigeria. Le sue relazioni con la Norvegia sono pertanto più labili. Già all'inizio della loro relazione il ricorrente e sua moglie erano consapevoli di quanto fosse incerta la loro prospettiva di stabilirsi in Norvegia in quanto coppia. I ricorrenti inoltre non si trovano di fronte a ostacoli insormontabili per condurre una vita familiare in Nigeria o per permettere alla moglie o alla figlia di rendere visita al ricorrente in questo Paese. Con il divieto d'entrata pronunciato nei confronti del ricorrente si voleva evitare di compromettere l'attuazione efficace delle disposizioni sul controllo dell'immigrazione. Il ricorrente aveva inoltre la possibilità di richiedere l'entrata in Norvegia già due anni dopo. La Corte è quindi giunta alla conclusione che non vi è violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2; opinione divergente tra i giudici svizzeri e russi).

4. Sentenza Soulas e altre contro la Francia del 10 luglio 2008 (ricorso n. 15948/03)

Art. 10 CEDU, libertà di espressione

Il caso concerne la condanna dei ricorrenti per istigazione all'odio e alla violenza nei confronti della comunità musulmana di origine maghrebina e dell'Africa sub-maghrebina a seguito della pubblicazione del libro intitolato «*La colonisation de l'Europe: discours vrai sur l'immigration et l'islam*». A detta dell'autore il libro vuole sottolineare quella che lui ritiene l'incompatibilità tra la civilizzazione islamica ed europea in una determinata area geografica. Dinanzi alla Corte i ricorrenti hanno fatto valere che la condanna viola la libertà di espressione.

La Corte rileva tra gli altri che i tribunali nazionali hanno motivato la loro condanna adducendo che le dichiarazioni del libro volevano suscitare sentimenti di rigetto e ostilità nei lettori e indurre questi ultimi a condividere la soluzione sostenuta dall'autore, ovvero quella di una guerra di riconquista etnica («*guerre de reconquête ethnique*»). Reputando i motivi di condanna dei ricorrenti sufficienti e pertinenti, la Corte giunge alla conclusione che limitare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione di questi ultimi sia «necessario in una società democratica» (nessuna violazione dell'art. 10 CEDU). Nel contempo, tuttavia, reputa che i passaggi del libro incriminati non siano sufficientemente gravi da giustificare l'applicazione dell'articolo 17 CEDU (Divieto dell'abuso di diritto).

5. Sentenza Orsus e altri contro la Croazia del 17 luglio 2008 (ricorso n. 15766/03)

Art. 2 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, diritto all'istruzione; art. 6 § 1 CEDU, diritto a un processo equo, durata della procedura

La sentenza concerne la scolarizzazione dei ricorrenti, Rom croati, in classi speciali riservate esclusivamente a loro. I ricorrenti hanno invocato l'articolo 3 CEDU (divieto di sottoporre a pene o trattamento inumani o degradanti), l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un processo equo entro un termine ragionevole) e l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (diritto all'istruzione) nonché l'articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione). I ricorrenti hanno fatto valere che il collocamento in classi riservate ai Rom avrebbe privato questi ultimi del diritto di essere educati in un contesto multiculturale, pregiudicando la loro sfera educativa, psicologica ed emotiva. Oltre a ciò hanno denunciato l'eccessiva durata della procedura intentata dinanzi ai tribunali civili.

Articolo 3 CEDU: la Corte rileva che non vi sono indizi che lasciano presumere che le autorità abbiano voluto umiliare o sottomettere gli interessati per un certo periodo della loro scolarizzazione elementare o che abbiano violato la loro dignità umana. La censura sollevata a proposito della violazione dell'articolo 3 CEDU è dunque respinta in quanto manifestamente infondata.

Articolo 2 Protocollo addizionale n.1 alla CEDU: considerato che la qualità dell'istruzione impartita ai ricorrenti non è inferiore a quella data agli altri scolari; che nelle scuole in questione si era soliti trasferire scolari da una classe riservata ai Rom a una classe mista e che i genitori degli interessati non sono stati privati del diritto ex articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche e nell'esercizio della loro funzione naturale di educatori, la Corte conclude che non vi è violazione del diritto dei ricorrenti all'istruzione secondo l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

Articolo 14 in combinazione con il Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU: la Corte rileva che i ricorrenti sono stati collocati in classi speciali perché non padroneggiavano a sufficienza la lingua croata e non per motivi di razza od origine etnica. Di conseguenza, non sussiste violazione dell'articolo 14 CEDU in combinazione con l'articolo 2 del Protocollo addizionale n.1 alla CEDU.

Articolo 6 § 1 CEDU: considerata l'importanza della controversia per i ricorrenti, la Corte reputa eccessiva la durata della procedura intentata dinanzi alla Corte costituzionale (oltre 4 anni) e ritiene pertanto che sussista la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU.

2. Decisioni

Decisione A.J. contro la Svezia dell'8 luglio 2008 (ricorso n. 13508/07)

Art. 3 CEDU, tortura, espulsione

Il ricorrente di origine marocchina fa valere che la sua espulsione dalla Svezia verso il Marocco lo esporrebbe al rischio di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura), poiché le autorità marocchine sarebbero informate del fatto che in Svezia egli è considerato un pericolo per la sicurezza pubblica e quindi partirebbero dal presupposto che sia un membro del *Fronte Polisario*.

La Corte rileva, da un lato, che negli ultimi anni la situazione riguardante i diritti dell'uomo in Marocco è sensibilmente migliorata e anche se la tortura e i maltrattamenti non sono stati del tutto debellati non è provato che essi siano all'ordine del giorno durante gli interrogatori; dall'altro, che il ricorrente non ha illustrato in modo abbastanza chiaro che nel caso di

un'espulsione sarebbe stato esposto a un pericolo concreto e personale di essere maltrattato. Non entrata in materia del ricorso (infondatezza manifesta).